



TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione

Visti gli atti del procedimento esecutivo indicato in epigrafe;

letta la relazione iniziale depositata dal professionista delegato in data 09/10/2025, con la quale ha rappresentato che: *“il valore complessivo dell'intero immobile, riportato nell'ultima pagina dell'elaborato peritale, dalla somma dei valori indicati dal perito risulta pari ad euro 65.400,00 anziché euro 64.000,00. Pertanto, decurtando le spese tecniche di regolarizzazione, il valore di stima sarebbe pari ad euro 63.400,00 anziché euro 62.000,00.”*;

esaminata la perizia di stima in atti ed esaminata l'ordinanza di vendita del 02/09/2025;

letto l'art. 487 c.p.c. ai sensi del quale: *“Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione. Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186”*;

ritenuto doversi modificare l'ordinanza di vendita con riferimento al prezzo base d'asta dell'immobile pignorato, atteso che, effettivamente, è stato compiuto un errore materiale nella determinazione del valore del prezzo-base;

p.q.m.

a modifica dell'ordinanza di vendita resa in data 02/09/2025 e notificata al professionista delegato in data 12/09/2025, determina il prezzo base d'asta dell'immobile pignorato in **euro 63.400,00**.

Dispone che il professionista delegato prosegua nelle operazioni di vendita, indicando come prezzo basa d'asta l'importo qui indicato.

Si comunichi.

Novara, 30/10/2025

Il Giudice dell'esecuzione

Rossella Incardona